

copia
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to - *prof. Vincenzo D'Errico*



IL SEGRETARIO

F.to - *dr. Mauro Ferro*

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, L. 8.6.1990, n.142

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to

E' copia conforme all'originale

Li - 7 DIC. 2005



IL SEGRETARIO

Mauro Ferro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal - 7 DIC. 2005

IL SEGRETARIO

Li - 7 DIC. 2005

F.to ...- *dr. Mauro Ferro*

ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art. 46 comma 1 della L. 8.6.1990, n.142 in data

per esame favorevole del C.R.C. nella seduta del, prot. n.;

Li

IL SEGRETARIO

F.to



COMUNE DI PREZENZANO

Provincia di Caserta

COPIA

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N 16 delibera

Oggetto: Decreto Legislativo 30/6/03 n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali " Approvazione regolamento;

Data 30/11/2005

N. 1006 prot. Gen.

data - 7 DIC. 2005

L'anno 2005 il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella sede Consiliare Comunale, convocato ai sensi di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Vincenzo D'ERRICO	SI		Luigi LA CERRA	SI	
Carmine FORGIONE	SI		Sebastiano NOZZOLILLO	SI	
Michele FLORIO	SI		Angelo FERRO		SI
Fulvio FERRARA	SI		Manuela VACCA		SI
Vincenzo ZITTI	SI				
Graziano ROSSI	SI				
Luigi PASCALE	SI				
Pietro ANGELO	SI				
Costantino VITI	SI				

TOTALE: 11 2

Partecipa alla seduta il segretario dr. Mauro FERRO

Il presidente Signor Prof. Vincenzo D'Errico in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono essere effettuati trattamenti significativi per l'interessato le operazioni di cui al presente regolamento, interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n.170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall' ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati in data 21/9/2005;
VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del garante;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all' Albo Pretorio e mediante affissioni murali;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezioni fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;
CON voti unanimi legalmente resi:

DELIBERA

APPROVA IL SEGUENTE Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice:

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali:

Articolo 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. 196/2003 (artt.59-60-73-86-95-98-e 112);

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato;

LE operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente Regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione: Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono(art. 22 del D.Lgs. 196/03);

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. N.196/03)

Articolo 3

Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle " fonti normative " delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.